

A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Deliberazione n. 1426 del 3 settembre 2009 – Linee guida per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 35 del D.L.gvo 152/99, come confermato dall'art. 109 del D. L.gvo n. 152/2006, attribuite alle Regioni con l'art. 21 della L. n. 179/2002 - con allegati

PREMESSO

- che con il Decreto in data 24.01.1996 il Ministro dell'Ambiente ha dettato le direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni relative alle movimentazioni di sedimenti in ambiente marino;
- che il D.Lgs. n.152/99 all'art.35, come confermato dall'art.109 del D.Lgs. n.152/2006, consente l'immersione in mare, o in ambiti ad esso contigui, quali le spiagge, di materiali di escavo di fondali marini, subordinando l'intervento alla autorizzazione dell'autorità competente, a tutela del corpo idrico marino;
- che la L.n.179/2002, all'art.21, ha trasferito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare alle Regioni le competenze per l'istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.35 del D.Lgs.n.152/99;
- che con la D.G.R.n.855 del 7 marzo 2003 sono state attribuite al Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa del suolo le funzioni di cui all'art.21 della L.n.179/2002, e sono state altresì demandate al dirigente dello stesso Settore tutti gli atti consequenziali per la stesura della procedura tecnico-amministrativa per il rilascio di dette autorizzazioni;
- che con la D.G.R.n.67 del 30 gennaio 2004 è stata fissata la procedura per il rilascio delle autorizzazioni, ed è stata istituita una Commissione Intersettoriale costituita dal Dirigente del Settore Difesa del Suolo e da due funzionari dello stesso Settore, da un funzionario del Settore Ecologia, da un funzionario del Settore Turismo, da un funzionario del Settore Trasporti, da un funzionario del Settore Lavori Pubblici, e da due esperti di cui uno in ingegneria idraulica ed uno in geologia costiera e marina;
- che con il D.P.G.R. n. 248 del 27 aprile 2004, in attuazione delle D.G.R..n.855/03 e n.67/04, si è provveduto alla nomina dei membri della suddetta commissione;

CONSIDERATO

- che alla luce della applicazione delle disposizioni della D.G.R. n.67/2004, si è constatata la necessità di una revisione delle procedure ivi previste, ai fini della armonizzazione di queste con le procedure ambientali di cui al D.Lgs.4/2008;

RITENUTO

- inoltre di dovere procedere alla revisione e semplificazione delle procedure che regolano le istruttorie nella materia ed il rilascio della relativa autorizzazione, anche al fine di conseguire, ai sensi dell'art.41 della L.n.449/1997, risparmio di spese e recupero di efficienza nei tempi del procedimento amministrativo, attraverso la soppressione della sopradetta Commissione;

VISTI:

- il D.M. 24 gennaio 1996;
- la L.R.29 luglio 1998 n.10;
- il D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152;
- la D.G.R.7 marzo 2003, n.855;
- la D.G.R.30 gennaio 2004, n.67;
- il D.Lgs. 26 maggio 2004, n.154;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152;
- il D.Lgs. 16 maggio 2008, n.4;

DELIBERA

1. Di revocare la D.G.R. n. 67/2004;
2. Di approvare le allegate "Linee guida per l'esercizio delle funzioni di cui all'art.35 del D.L.gvo 152/99, come confermato dall'art. 109 del D.L.gvo n. 152/2006, attribuite alle Regioni con l'art. 21

della L.n. 179/2002”;

3. Di inviare copia della presente deliberazione al Settore Difesa del Suolo per l'esecuzione, al Coordinatore dell'A.G.C.LL.PP., al Settore Turismo, al Settore Tutela dell'Ambiente, al Settore Ecologia, al Settore Demanio Marittimo, al Settore Politica del Territorio ed al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione sul B.U.R.C.
4. Di incaricare il Dirigente del Settore Difesa del Suolo di trasmettere il presente atto deliberativo all'ARPAC, alle Autorità di Bacino, alla Autorità Marittima (Capitaneria di Porto – Guardia Costiera), all'Agenzia del Demanio, alle Amministrazioni Provinciali di Caserta, Napoli e Salerno ed ai Comuni costieri della Campania.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

Proposta di Delibera avente ad oggetto:

“Linee guida per l’esercizio delle funzioni di cui all’art.35 del D.L.gvo 152/99, come confermato dall’art.109 del D.L.gvo n.152/2006, attribuite alle Regioni con l’art.21 della L.n.179/2002”

RELAZIONE

Con il D.M. Ambiente 24.01.96, tuttora vigente, vengono dettate le “Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla L.n.319/76, relativo allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino”. Al punto 4 dell’allegato B al decreto viene evidenziato che sono soggette ad autorizzazione i dragaggi portuali, i ripascimenti, le movimentazioni connesse alla posa di cavi e condotte sottomarine. La L.n.319/76 viene abrogata dal D.Lgs. n.152/99, che all’art.35 disciplina l’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte; con l’**art.21 della L.n.179/2002** viene affidata alle Regioni la competenza per l’istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché quelli previsti dall’art.35 del D.Lgs.152/99, che verrà poi confermato, inalterato nella sua formulazione, dall’art.106 del D.Lgs.n.152/2006. Le autorizzazioni, dunque, sono tese ad assicurare il rispetto delle prescrizioni dettate dal D.M.24.01.96 e dalla normativa statale di settore, in materia di concentrazioni limite degli inquinanti, quando si movimentano sedimenti in ambiente marino costiero.

Con la D.G.R.n.855 del 7 marzo 2003 le funzioni di cui all’art.21 della L.n.179/2002 sono state attribuite al Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa del Suolo, e sono state demandate al Dirigente dello stesso Settore tutti gli atti consequenziali per la stesura della procedura tecnico-amministrativa per il rilascio di dette autorizzazioni. Tale procedura è stata fissata con la D.G.R.n.67 del 30 gennaio 2004, con la quale veniva altresì istituita una Commissione Intersettoriale costituita dal Dirigente del Settore Difesa del Suolo e da due funzionari dello stesso Settore, da un funzionario del Settore Ecologia, da un funzionario del Settore Turismo, da un funzionario del Settore Trasporti, da un funzionario del Settore Lavori Pubblici, e da due esperti di cui uno in ingegneria idraulica ed uno in geologia costiera e marina.

La fase applicativa delle disposizioni della D.G.R. n.67/2004 ha evidenziato la necessità di una revisione delle procedure ivi previste, ai fini della armonizzazione di queste con le **procedure ambientali** di cui al D.Lgs.4/2008. Inoltre, in applicazione del disposto dell’art.41 della L.n.449/1997, la proposta che si allega prevede la soppressione della sopradetta Commissione Intersettoriale, consentendo di conseguire **risparmio di spese e recupero di efficienza** nei tempi del procedimento amministrativo.

La proposta, infine, **semplifica** la procedura vigente, prevedendo **documentazione ridotta** a corredo delle istanze e procedure **di urgenza** per i dragaggi portuali, pur garantendo la tutela dell’ambiente marino costiero attraverso la definizione delle **modalità di caratterizzazione** fisica, chimica, microbiologica, ecotossicologica e biocenotica dei sedimenti da movimentare e il necessario raccordo con le **procedure ambientali**.

Le Linee Guida allegate non costituiscono atto di natura regolamentare, limitandosi esse al richiamo della normativa statale vigente ed alla disciplina del flusso delle azioni interne all’Amministrazione e di raccordo con le Autorità di Bacino e l’ARPAC, per i necessari pareri tecnici di rispettiva competenza.

“Linee guida per l’esercizio delle funzioni di cui all’art.35 del D.L.gvo 152/99, come confermato dall’art.109 del D.L.gvo n.152/2006, attribuite alle Regioni con l’art.21 della L.n.179/2002”.

1.0. Disposizioni generali.

1.1. Le presenti linee guida disciplinano le autorizzazioni, di cui all’art.35 del D.L.gvo n.152/99, come confermato dall’art.109 del D.L.gvo n.152/2006, attribuite alle Regioni con l’art.21 della L.n.179/2002, in materia di movimentazione di sedimenti in ambito marino costiero; le autorizzazioni assicurano la compatibilità dei sedimenti con l’ambiente destinato a riceverli, ai fini della tutela della qualità dell’ambiente marino.

1.2. Le autorizzazioni di cui al punto 1.1 sono relative alle seguenti attività:

1.2.a) le movimentazioni degli accumuli di sabbia, ad eccezione delle ordinarie operazioni di manutenzione e livellamento, anche nell’ambito della medesima spiaggia, e le movimentazioni negli specchi acquei antistanti le spiagge;

1.2.b) gli interventi di ripascimento della fascia costiera, con apporto alla spiaggia di inerti sia da ambiente terrestre che da ambiente marino;

1.2.c) le movimentazione di fondali marini connesse alla posa in mare di cavi e condotte, non avente carattere internazionale;

1.2.d) le immersioni in casse di colmata, vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento, poste in ambito costiero, dei materiali di escavo di fondali marini, o salmastri, o di terreni litoranei emersi;

1.2.e) i dragaggi, all’interno ed all’imboccatura dei porti, ad esclusione di quelli rientranti nei siti di bonifica di interesse nazionale, anche quando sussistano i presupposti per intraprendere le procedure d’urgenza ai fini della sicurezza della navigazione;

1.2.f) le realizzazioni - o i ripristini con nuovi apporti - di scogliere, moli, pennelli e tutti i nuovi manufatti, compresi quelli già assoggettati alla Valutazione di Impatto Ambientale, di cui all’art.35 comma 3 del D.Lgs.152/1999, ove quella fase del procedimento non abbia previsto o dettato prescrizioni in merito ai controlli da eseguirsi nella fase di attuazione dell’opera, al fine di assicurare la compatibilità e l’innocuità ambientale degli inerti impiegati.

1.3. Le autorizzazioni allo scarico da navi in mare aperto, ai sensi del D.L.gvo 112/98 art.80, co.1 lett.s), sono di competenza dello Stato; le relative istruttorie sono a cura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

1.4. Ai fini dell’applicazione delle presenti Linee Guida, viene nel seguito denominato “proponente” il R.U.P. dell’Amministrazione procedente, quando l’intervento sia proposto da soggetto pubblico, ovvero il committente dei lavori per il tramite del Comune, competente alla gestione del demanio marittimo ai sensi del D.Lgs.n.96/99, quando trattasi di soggetto privato. Nel secondo caso, le attestazioni del R.U.P. proponente sono sostituite da dichiarazioni, dai medesimi contenuti, rese ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000 dal tecnico designato dal committente.

2.0. Documentazione a corredo dell’istanza di autorizzazione.

2.1. Ai fini della autorizzazione ex art. 21 della L.n.179/2002 il proponente invia al Settore regionale Difesa del Suolo istanza in bollo, corredata in duplice copia da:

a) relazione tecnica sintetica, dalla quale risultino motivazione e descrizione dell'intervento, modalità operative, localizzazione – quest'ultima anche eventualmente solo grafica - delle aree di prelievo, di deposito o di movimentazione mediante l'individuazione dei vertici delle relative poligonali, sistemi e modalità di scavo, di deposito o di movimentazione, modalità di trasporto, mezzi ed apparecchiature impiegati, cronoprogramma dei lavori.

b) allegati grafici alla relazione, in opportuna scala:

b.1) Planimetria dello stato di fatto e planimetria di progetto;

b.2) Sezioni dello stato di fatto e sezioni di progetto, con l'indicazione dettagliata dei volumi che si prevede di prelevare, depositare o movimentare.

c) ove previsto, provvedimento conclusivo delle procedure ambientali di cui al D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., ovvero provvedimento di non assoggettabilità alle stesse procedure.

Per gli interventi assoggettati alle procedure ambientali, ove in sede istruttoria non emerga la necessità di ulteriori indagini e prescrizioni, l'autorizzazione viene rilasciata sulla base del provvedimento conclusivo delle procedure ambientali; in caso contrario, il Settore Difesa del Suolo provvede motivatamente a richiedere l'idonea integrazione.

Per gli interventi non assoggettati alle procedure ambientali, la documentazione deve essere integrata con:

d) Parere dell'ARPAC, reso secondo le modalità di cui al punto 3.0. Nel caso in cui il parere favorevole dell'ARPAC sulle caratterizzazioni dei sedimenti nelle aree interessate, reso anche nell'ambito di altri procedimenti, sia stato già acquisito in data non antecedente a due anni dall'istanza, lo stesso può essere sostituito, qualora ne ricorrano le condizioni, da apposita attestazione del proponente che non si sono verificati eventi comportanti alterazioni delle caratterizzazioni precedentemente effettuate.

e) Attestazione del proponente che l'intervento non interessi le zone marine sensibili, di cui al D.M. 24 gennaio 1996 Allegato A punto 9, nonché aree destinate ad usi legittimi (cavi, condotte, etc.).

Per gli interventi di cui alle lett.1.2.b, 1.2.d, 1.2.f, è anche richiesto:

f) Parere dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità della proposta con i Piani, ove redatti, o comunque con il quadro conoscitivo aggiornato.

2.2. Nel caso di utilizzo di materiale proveniente dal demanio idrico, l'autorizzazione è subordinata all'assenso dell'Autorità idraulica, previo parere dell'Autorità di Bacino.

3.0. Caratterizzazione.

3.1. Le analisi per la caratterizzazione fisica, chimica, microbiologica, ecotossicologica e biocenotica dei sedimenti da movimentare e delle aree di destinazione finale, vengono affidate dal proponente ad Organismo pubblico riconosciuto (ARPAC, ASL, Università, etc.).

3.2. Ai sensi dell'art.5 co.1 lett.e), L.R.n.10/98, l'ARPAC effettua la verifica e formula il parere tecnico sulla documentazione relativa alle analisi, di cui al punto 3.1; con il parere vengono dettate le eventuali prescrizioni su modalità, tempi e procedure da adottare ai fini della salvaguardia ambientale.

3.3. Ai fini del rilascio del parere tecnico da parte dell'ARPAC, la richiesta da parte del proponente è corredata dalla relazione, e relativi allegati, di cui ai punti 2.1.a. e 2.1.b, e dalla documentazione di cui al punto 3.1.

3.4. Per le attività di cui al punto 1.2.f. e quelle di cui al punto 1.2.b, ove si ricorra per il ripascimento a materiale inerte da ambiente terrestre, l'ARPAC valuta la eventuale esclusione della necessità dell'accertamento analitico, in accordo con gli "Indirizzi guida per la gestione delle terre e rocce da scavo", redatti a cura dell'APAT, rev.0, maggio 2005, ovvero di un'eventuale semplificazione dei parametri da controllare, ovvero della riduzione del numero dei punti di campionamento. Il decreto autorizzativo reca l'obbligo di riportare, nel documento di trasporto di cui al D.P.R.n.472/96, gli estremi dell'intervento, la provenienza e la destinazione delle terre e rocce da scavo

4.0. Autorizzazione alla movimentazione.

4.1. Sulla scorta del provvedimento conclusivo delle procedure ambientali, ovvero del parere favorevole dell'ARPAC, il dirigente del Settore Difesa del Suolo provvede al rilascio del decreto di autorizzazione ed alla trasmissione dello stesso al proponente, all'Agenzia del Demanio, per opportuna conoscenza, e, in uno alla relazione e relativi allegati, alla Autorità Marittima (Capitaneria di Porto – Guardia Costiera).

4.2. In caso di impiego di materiali provenienti da fondali marini, ai sensi dell'ultimo capoverso del disposto di cui all'art.21 della L.n.179/2002, il Settore Difesa del Suolo dà avviso dell'avvio dell'istruttoria al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ed al competente Settore Regionale ai fini dell'acquisizione del parere della commissione consultiva della pesca, istituita presso la Regione ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. n.154/2004.

4.3. La caratterizzazione, di cui al punto 3.0, deve essere non antecedente a due anni dalla istanza; le attività oggetto del decreto autorizzativo, come previste dal cronoprogramma di cui al punto 2.1.a, dovranno avere inizio entro e non oltre sei mesi dalla data di emissione dello stesso e completarsi secondo il cronoprogramma, pena la decadenza dell'autorizzazione, fatte salve eventuali motivate proroghe o rinnovi della stessa.

4.4. Per le attività di cui al punto 1.2.e, qualora eventi meteomarini non prevedibili determinino la necessità di intervenire ai fini della sicurezza della navigazione con lavori non programmati, ed i lavori stessi a giudizio del proponente non tollerino il rinvio necessario alla definizione amministrativa dell'autorizzazione, rivestendo il carattere inderogabile della somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità, il proponente provvede alla rimozione ed allo stoccaggio dei sedimenti, dandone immediata comunicazione all'ARPAC ed al Settore Difesa del Suolo, al quale trasmette la propria attestazione del carattere di somma urgenza dell'intervento. Nel caso in cui, durante l'attività di dragaggio, emergessero evidenze di inquinamento, ricade sotto la responsabilità del proponente attivare gli accertamenti tecnici necessari. Ai fini della individuazione della idonea destinazione definitiva dei sedimenti stoccati, vengono comunque attivate le procedure di cui alle presenti linee guida.

4.5. A fine lavori, il proponente trasmette al Settore Difesa del Suolo l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori autorizzati, corredata dall'indicazione dettagliata dei volumi dragati o movimentati, ai fini della definitiva acquisizione dei dati tecnici dell'intervento al S.I.T. regionale.